

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale Demanio
Marittimo e dei Porti

Roma 30 dicembre 1968

A Tutte le Capitanerie di porto

Divisione I^a Sez. I^a

LORO SEDI

Prot. n. 5114951
A.2.50

OGGETTO: Istruttoria per concessioni demaniali marittime mediante atti formali.-

Circolare N.107
Titolo: Demanio Marittimo

A tutte le Direzioni Marittime

LORO SEDI

Al Consorzio Autonomo del
Porto di

GENOVA

All'Ente Autonomo del Porto di

NAPOLI

Al Provveditorato al Porto di

VENEZIA

All'Ente Autonomo del Porto

di PALERMO

Al Consorzio Portuale di

CIVITAVECCHIA

All'Ente Autonomo del Porto

di TRIESTE

E' noto che, in base ad una prassi, da tempo instaurata, le Capitanerie di Porto, in presenza di domande intese alla concessione da disciplinare, mediante atti formali, di beni demaniali marittimi, chiedono l'autorizzazione all'inizio od al proseguimento della relativa istruttoria a questo Ministero ed alla Direzione Marittima competente e ciò a seconda della durata richiesta dagli interessati, di guisa che, di regola, l'espletamento dei pre-

./.

scritti atti istruttori sulle singole istanze di concessione viene ad essere differito alla fase successiva al rilascio della suindicata autorizzazione.

Questo Ministero, nella preliminare considerazione che la precitata procedura non trova il proprio fondamento in alcuna disposizione di legge o regolamento, e tenuta, d'altro canto, presente l'esigenza, così vivamente sentita, di addivenire, per quanto consentito, all'auspicato snellimento delle procedure amministrative concernenti il rilascio delle concessioni demaniali marittime, ritiene che tale prassi possa essere opportunamente modificata, dando cioè, di regola, carattere prioritario, nell'iter attinente al rilascio delle concessioni demaniali marittime, all'espletamento della prescritta istruttoria sulle singole domande di concessione.

In altri termini, si ritiene che le Capitanerie di Porto, in presenza di domande di concessioni pluriennali, debitamente in bollo e documentate, ed effettuati i preliminari accertamenti sull'idoneità tecnico-economica dei richiedenti e sulla disponibilità della zona richiesta, nonché positivamente vagliata la compatibilità, alla luce anche della specifica situazione ambientale, delle iniziative perseguite con gli usi pubblici marittimi e le note direttive, nel tempo, emanate da questa Amministrazione in tema di utilizzazione delle aree demaniali marittime, possano senz'altro dare corso, senza richiedere, come finora avvenuto, la preventiva autorizzazione al Ministero od alle rispettive Direzioni Marittime, all'istruttoria di rito sulle domande stesse, acquisendo, cioè, i pareri del Genio Civile per le OO.MM., dell'Intendenza di Finanza, per quanto attiene alla proprietà dei beni demaniali e, se prescritti, quelli della Soprintendenza ai Monumenti e dell'Autorità Militare ed espletando, nel contempo, il procedimento pubblicitario di cui all'art.18 del Reg. per la Nav.Mar.

Una volta adempiute le formalità di cui sopra, le Capitanerie di porto con ogni sollecitudine trasmetteranno, in una con il loro motivato parere, con il mod. 78 e l'esito degli accertamenti preliminari di cui sopra, le documentate domande di concessione, corredate beninteso dai pareri acquisiti in sede istruttoria e dalle even-

tuali opposizioni presentate, a questo Ministero od alle rispettive Direzioni Marittime, ai fini delle decisioni di loro competenza sull'accoglimento o meno delle domande di cui trattasi e sulla determinazione, se del caso, della durata dei relativi atti formali, durata che servirà di base per la richiesta del parere all'Intendenza di Finanza sulla misura del canone.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., le eventuali opposizioni presentate dovranno essere esaminate e decise da questo Ministero.

Ovviamente, nessuna modifica alla prassi finora seguita verrà adottata per quelle domande che, anche per la loro non riconducibilità, in senso lato, alle direttive, di carattere generale, emanate da questa Amministrazione circa l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi, si ritiene debbano essere respinte o presentino aspetti del tutto peculiari o comunque di particolare difficoltà o dubbio e che saranno, quindi, sottoposte preventivamente, per le determinazioni del caso, al Ministero od alle Direzioni Marittime.

E' altresì, appena il caso di accennare che l'avvenuto espletamento della prescritta istruttoria non potrà vincolare in alcun modo le successive decisioni che saranno adottate, nell'ambito della loro competenza istituzionale, dal Ministero e dalle Direzioni Marittime in ordine al rilascio o meno della richiesta concessione pluriennale.

Con l'occasione, si ravvisa l'opportunità di richiamare la cortese attenzione di tutti gli organi in indirizzo sulla necessità che vengano rigorosamente osservati, nella presentazione delle domande di concessione dei beni demaniali marittimi, i requisiti formali richiesti dalle vigenti norme.

In particolare, si rammenta che le singole domande di concessione - oltre ad essere in regola, come pure i relativi allegati, con le norme sul bollo e la mancata osservanza di tale formalità non potrà che ostare, di per sé, alla loro presa in considerazione - dovranno, per la loro inammissibilità, essere corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 6 del Reg. per la Nav. Mar.

Ovviamente, nessuna innovazione viene introdotta con la presente circolare per quanto attiene alle consuete prassi inerenti al rilascio delle concessioni per licenza.

Si prega di assicurare.

P.IL MINISTRO

F.to Flore

P.C.C.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

Rugner

DEM/sdg